

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo

Via Silvestri n° 6 – 45100 – Rovigo - Tel. 0425 28426 – Fax: 0425 28620 - C.F.: 00197260292 - E-Mail segreteria@ordinemedicirovigo.it

DELIBERA N. 26 /2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 03 Giugno 2013

VISTO che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO che l’art.9 del decreto de quo dispone che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella homepage dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e al tempo stesso prevede che le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

CONSIDERATO che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;

VISTO che il decreto stabilisce, con riferimento agli obblighi di pubblicazione, che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di “responsabile per la trasparenza” i cui compiti sono disciplinati dall’art.43;

CONSIDERATO che al dovere di pubblicare della pubblica amministrazione corrisponde ai sensi dell’art.2, comma 2, il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione;

VISTO che in correlazione con tale obbligo il D.Lgs. 33/13 istituisce all’art.5 l’istituto dell’accesso civico che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere a titolo gratuito e senza necessità di motivazione al responsabile per la trasparenza la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora sia stata omessa;

CONSIDERATO che l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-bis della legge 241/90 (c.d. sostituto provvedi mentale), affinché provveda nei termini di cui all'art.2, comma 9-ter, della legge 241/90;

VISTO che l'art.8 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, stabilendo che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;

CONSIDERATO che il decreto riordina inoltre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

VISTO che il D.Lgs. 33/13 impone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nell'allegato al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 33/13 prevede diverse tipologie di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti (sanzioni disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative, sanzioni di pubblicazione) e l'eventuale causa per responsabilità per danno alla immagine dell'amministrazione.

VISTO inoltre che le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n.8, stabiliscono che essi debbono rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti dei siti istituzionali pubblici;


RITENUTO che l'Ente debba attivarsi al fine di creare all'interno del proprio sito web istituzionale una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni e i dati resi obbligatori dal D.Lgs. 33/13;

DELIBERA

Di di sporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in una sezione denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/13 tra i quali tra gli altri:

- i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di carica, gettoni di presenza);
- gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
- gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono;
- l'organigramma del personale, la relativa dotazione organica, le eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative;
- l'ammontare complessivo dei premi incentivanti;
- il bilancio preventivo e consuntivo (l'art.29, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità);
- le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- i canoni di locazione o affitto;
- le attività e i procedimenti amministrativi;
- i provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (delibere);
- i bandi di concorso;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL.

Il Segretario
Dott. Massimo De Fiore



Il Presidente
Dott. Francesco Noce

